

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINACCI

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità e al testo delle leggi medesime (1158)	131
GIANTURCO, <i>Relatore</i> .	
Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1157).	132
DE MARSICO, <i>Relatore</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> - FODALE - PRESIDENTE.	
Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1161)	135
SALERNO, <i>Relatore</i> - FERME - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bacci, Censi e Foraboschi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che il Consigliere nazionale Caciccia è stato autorizzato a intervenire alla riunione, a norma dell'art. 31 del Regolamento.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime. (1158)

GIANTURCO BARTOLO, *Relatore*, rileva che ragioni di opportunità pratica hanno suggerito alcune modifiche ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI che approva le leggi di guerra e di neutralità, nonché a talune disposizioni delle leggi stesse. Pertanto, l'articolo 1° del disegno di legge modifica l'articolo 5 del Regio decreto suddetto nel senso che viene data facoltà ai Ministri dell'Africa italiana e degli affari esteri di delegare rispettivamente i competenti Governatori generali ed il Governatore dei possedimenti Italiani, per l'adozione dei provvedimenti e misure indicati nell'articolo stesso e ciò all'evidente scopo di evitare perdite di tempo.

Così, si modificano pure, con l'articolo 2, gli articoli 3 e 7 della legge di guerra, stabilendosi che, contrariamente a quanto avveniva fino ad ora, i cittadini i quali abbiano contemporaneamente la nazionalità italiana

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e quella dello Stato nemico non si debbano senz'altro considerare sudditi nemici, ma che, invece, con decreto Reale, su proposta del Duce e di concerto col Ministro di grazia e giustizia, caso per caso, possa essere ordinato a quali di queste persone o categorie di persone debbano o non debbano applicarsi le disposizioni concernenti i sudditi nemici.

Inoltre, ai fini dell'applicazione della legge di guerra e della legge penale di guerra, si precisa, con una aggiunta all'articolo 13, che gli enti, comandi, reparti e servizi delle forze armate dello Stato vengono considerati in stato di guerra a partire dal giorno in cui ne sia stata ordinata la mobilitazione, o, comunque, la destinazione ad operazioni di guerra.

Altra notevole innovazione è quella apportata all'articolo 218 relativo alla costituzione del Tribunale delle prede: oltre ad una diversa composizione di detto Tribunale, si dispone che esso viene istituito con decreto Reale, su proposta del Duce, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Con aggiunta all'articolo 323, fino a che non saranno costituiti gli organi speciali preveduti dall'articolo stesso per la decisione delle controversie ivi indicate, viene ammesso ricorso all'autorità giudiziaria nel termine perentorio di sei mesi.

Nota infine che le altre modifiche riguardano norme di carattere formale e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (1157)

DE MARSICO, *Relatore*, avverte che per rendersi conto dell'importanza del disegno di legge bisogna riallacciarsi soprattutto al Titolo V della legge di guerra, che contiene le norme sul trattamento delle persone di nazionalità nemica e dei beni nemici e dei rapporti economici con i nemici, essendo questa la materia su cui il Governo propone delle innovazioni.

La ragione del disegno di legge deriva principalmente dalla necessità di allargare e rafforzare le norme che mirano ad impedire

lo spostamento di valori dal nostro paese in favore di appartenenti a Stati nemici.

Giusta questo criterio, con l'articolo 1 si estende la sfera di applicabilità dell'articolo 309 della legge di guerra, che prescrive l'obbligo della denuncia al Prefetto dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica, precisando che a tale denuncia sono tenuti non solo le persone fisiche di nazionalità italiana e gli enti di natura privata aventi sede nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle forze armate, ma anche le persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni da essi detenuti nel territorio dello Stato e appartenenti a persone di nazionalità nemica e per i debiti verso dette persone, afferenti alle attività commerciali da esse esercitate nel territorio medesimo. Da ciò è conseguita anche la necessità di concedere, per la detta denuncia, un nuovo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

L'articolo 2 stabilisce, con riserva di alcune deroghe, il divieto per i nazionali dell'adempimento diretto delle obbligazioni verso persone appartenenti a Stati nemici, sia per il pagamento di somme di danaro, sia per la consegna di titoli o di valori. Si vieta anche la consegna dei beni appartenenti a persone di nazionalità nemica e lo stesso divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti alle dette persone e da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Questo articolo 2 appare quindi come corollario funzionale dell'articolo 1° il quale prepara l'osservanza del divieto in parola, mettendo l'autorità delegata al controllo nella condizione di conoscere se vi sia stata infrazione.

Per evidenti ragioni di opportunità politica, sono esentate dal divieto le persone di nazionalità italiana che si trovano in territorio nemico o in territorio occupato dalle forze armate nemiche.

Richiama l'attenzione della Commissione sulle possibilità di deroghe all'articolo 2 che l'articolo stesso fa salve col richiamo agli articoli 331 e 336 della legge di guerra. Con questa riserva è riaffermata la caratteristica personalità giuridica del Duce nell'applicazione di questa legge, anzi nella creazione delle situazioni giuridiche aventi per oggetto la materia disciplinata dalla legge. Il Duce è l'unico autorizzato, in forza degli articoli su ricordati, a consentire delle deroghe all'osservanza della disciplina sia dei pagamenti dei debiti, sia del rilascio di beni a favore degli stranieri nemici.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Oltre a questa riserva, che resta salva, altre eccezioni all'articolo 2 sancisce il disegno di legge con gli articoli 12, 13, 14 e 15.

Quella stabilita all'articolo 12, riguardante i pagamenti e le consegne di beni che debbano effettuarsi al sequestratario nominato ai sensi dell'articolo 296 della legge di guerra, ovvero a favore di aziende sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione, deriva naturalmente dal concetto che non sia da diffidare della retta gestione da parte degli organi costituiti nello Stato. Quelle di cui all'articolo 13, relative ad operazioni bancarie, sono evidentemente ispirate allo scopo di non intralciare queste operazioni ed anche per riaffermare il prestigio delle banche stesse, non essendovi pericolo, oggi che le banche sono tutte vigilate dallo Stato, nè di deviazioni, nè di disperdimenti. Tuttavia, è prevista una cautela nel senso che gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a versare le somme di danaro ricevute per le operazioni indicate, alla filiale più vicina della Banca d'Italia.

Circa la eccezione prevista dall'articolo 14 per atti dipendenti da operazioni compiute da persone di nazionalità nemica che si trovano nel territorio dello Stato « in relazione alle normali esigenze della vita », sebbene la dizione appaia piuttosto vaga, trova tuttavia chiaro che, nella interpretazione, debbasi far riferimento ad atti diretti al sostentamento o a bisogni altrettanto normali.

L'articolo 15, infine, consente altri temperamenti ai rigori della legge, accordando all'Intendente di finanza la facoltà di autorizzare, per ragioni di comprovate necessità, il pagamento di somme, o la consegna di titoli, valori o beni mobili, ovvero la vendita totale o parziale dei titoli o valori depositati e il versamento totale o parziale del ricavato a favore degli aventi diritto di nazionalità nemica; al Ministro delle finanze la facoltà di autorizzare, per eccezionali circostanze, prelievi sulle somme risultanti dai conti istituiti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il disegno di legge stabilisce poi, all'articolo 3, la facoltà del deposito delle somme di danaro, dei titoli o valori dovuti a persone di nazionalità nemica, presso la Banca d'Italia od una delle sue agenzie autorizzate, esonerando coloro che si valgono di questa facoltà dall'obbligo della denuncia. L'articolo 4 attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di rendere obbligatorio tale deposito.

Da quanto sopra deriva che triplice è la soluzione della situazione in cui viene a trovarsi l'obligato verso lo straniero nemico o il detentore di beni appartenenti a nemici: 1°) dopo avere adempiuto all'obbligo della denuncia, egli continua ad essere il titolare di una obbligazione il cui adempimento è differito all'epoca nella quale questa legge avrà cessato di avere il suo vigore; 2°) ha facoltà — e l'alternativa è rimessa alla sua decisione — di depositare il dovuto alla Banca d'Italia ed il deposito equivale, secondo dispone l'articolo 6, a liberazione dall'obbligazione; 3°) può esser destinatario di una intimazione da parte del Ministro delle finanze che lo obbliga ad eseguire il deposito.

Nel suddetto modo, si evita il pericolo di disperdimenti di queste attività nemiche e il pericolo di trasformare un elemento diretto alla tutela degli interessi dello Stato in un elemento di illecito arricchimento degli obbligati verso sudditi nemici.

Osserva, a proposito dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, per il quale l'obbligo del deposito alla Banca d'Italia non si applica « se il debito non è esigibile o si tratta di somme di danaro, di titoli o di valori, sui quali esistono diritti di garanzia o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalità non nemica », che appare chiaro come si sia voluto restringere l'ambito della legge esclusivamente ai nemici. Però, nello stato di guerra, gli Stati non si dividono in gruppi nettamente separati di alleati o nemici, ma vi sono dei paesi il cui atteggiamento è per lo meno dubbio. Occorrerebbe pertanto che si tenesse conto, per le eventuali cautele da predisporre con norme legislative, delle obbligazioni verso sudditi di Stati il cui atteggiamento non sia, in periodo di guerra, chiaramente definito.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, nota che una simile valutazione sfugge alla competenza del Ministro di grazia e giustizia e spetta a quella del Ministro degli affari esteri, al quale in ipotesi bisognerebbe proporre la questione.

DE MARSICO, *Relatore*, proseguendo nell'esame degli articoli, nota come l'articolo 5 risolva il problema del cambio da applicarsi ai debiti verso persone di nazionalità nemica, espressi in valuta estera, dichiarando applicabile il cambio della Borsa di Roma, se la quotazione ufficiale esiste; altrimenti, esso viene fissato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ricorda che l'articolo 6 attribuisce efficacia liberatoria ai depositi effettuati in conformità degli articoli 3, 4 e 5 ed illustra la portata dell'articolo 7 concernente gli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione da istituti ed aziende di credito a persone di nazionalità nemica.

Si sofferma sugli articoli 8, 9 e 10, diretti ad accentrare le somme di danaro di pertinenza nemica presso l'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero, sull'articolo 11 che disciplina il pagamento di danaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone di nazionalità nemica da effettuarsi da parte di un pubblico ufficiale e sull'articolo 17 che regola le spese per i depositi.

Riferisce quindi sul contenuto degli ultimi articoli che contengono disposizioni penali e finali e conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approva l'articolo 1).

FODALE desidera un chiarimento sull'articolo 2 che si riallaccia all'articolo 9 il quale contempla il caso di crediti di persone appartenenti ad un paese soggetto all'autorità di altro paese.

In relazione a quanto ha detto il Relatore De Marsico circa i paesi che, giuridicamente, non sono nemici, osserva che l'esempio tipico di paese soggetto all'autorità di uno Stato nemico è attualmente fornito dall'Egitto, il quale non soltanto è soggetto all'autorità di un paese nemico, ma occupato dalle forze armate nemiche, per usare l'espressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Senza voler interferire in una materia tanto delicata, ben comprendendo che le modificazioni da apportarsi, in tempo di guerra, ad una legge di guerra che fu redatta in tempo di pace, devono corrispondere a necessità contingenti, ritiene che sarebbe opportuno chiarire la posizione dei paesi giuridicamente non nemici, ma soggetti all'autorità di uno Stato nemico e occupati da forze armate nemiche.

Una simile precisazione servirebbe a chiarire la situazione giuridica dei cittadini che si trovano nei territori in questione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che la questione è allo studio.

PRESIDENTE rileva che finchè vi sono dei rapporti diplomatici, un paese non può essere considerato che neutrale. A mano a

mano che si verificheranno cambiamenti di situazione, occorrerà provvedere con apposite norme.

Pone ai voti l'articolo 2.

(È approvato — Si approvano gli altri articoli fino al 9).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia*, avverte che all'ultimo comma dell'articolo 10, ove è detto: « per i versamenti indicati nel numero 2 del 1° comma » occorre portare una correzione, sostituendo alla parola « versamenti » le altre « saldi di conti bloccati », ai quali precisamente il detto numero si riferisce.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 10 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 11).

Comunica che all'articolo 12 il Consiglio nazionale Fodale ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2°, sostituire alle parole: « i valori contenuti nello scomparto », le altre: « gli scomparti ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia*, osserva che non è lo scomparto, ma il suo contenuto, l'oggetto del sequestro; pertanto, pur aderendo al concetto del camerata Fodale, ritiene che in luogo delle parole « gli scomparti » si debbano adottare le altre: « il contenuto degli scomparti ».

FODALE si associa.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 12 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 13 e 14).

Comunica che il camerata Fodale ha presentato un emendamento all'articolo 15 con cui propone di sostituire il 2° comma con i due seguenti:

« Il Ministro delle finanze può autorizzare prelievi sulle somme risultanti dai conti istituiti presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, ai sensi dell'articolo 9, a favore dei sequestratari di beni o di aziende nemiche.

« Tale autorizzazione può essere concessa a favore degli aventi diritto unicamente quando ricorrano eccezionali circostanze ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, accetta l'emendamento, trovando giusto che le circostanze eccezionali debbano ricorrere solo per gli aventi diritto e non anche per i sequestratari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 15 con l'emendamento Fodale accettato dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro. (1161)

SALERNO, *Relatore*, fa conoscere che il provvedimento estende ai procedimenti esecutivi in materia di lavoro gli speciali benefici tributari e le altre agevolazioni concessi, limitatamente al giudizio di cognizione, dagli articoli 27 e 28 del Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, che reca le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

Tali agevolazioni tributarie consistono, come è noto, nella concessione dell'uso di carta da bollo di metà costo per la redazione degli atti e delle sentenze; nella riduzione alla metà della tassa di bollo e di quella di registro gravanti sulle sentenze; nella esenzione, salvo casi particolari, da tassa di bollo e di registro dei documenti prodotti dalle parti; nell'esenzione da qualsiasi diritto o tassa nei giudizi innanzi ai pretori in cui l'oggetto della controversia non eccede il valore di lire 2000; nella esenzione dal deposito per multa nei giudizi innanzi alla Cassazione.

Scopo di tali favorevoli disposizioni è quello di ottenere una maggiore economia nelle spese processuali inerenti alla giustizia del lavoro.

Osserva che i segni preliminari del principio che ora si vuole affermare, vale a dire della estensione di questi benefici fiscali anche ai procedimenti di esecuzione, possono ritrovarsi nello stesso decreto del 21 maggio 1934-XII. Fin da allora il legislatore si preoccupò di concedere agevolazioni tributarie per il recupero dei crediti nascenti da prestazione d'opera. Infatti, l'articolo 27 del citato decreto sancì l'applicabilità delle agevolazioni sia agli atti giudiziari occorrenti per far valere, nella procedura di fallimento, crediti derivanti da rapporti di lavoro, sia agli atti di transazione in sede sindacale ai quali, se non eccedenti le cinque mila lire, è riconosciuta efficacia di titolo esecutivo, e

a quelli di conciliazione fatti durante il giudizio, che sono sempre titoli esecutivi.

Rileva che il disegno di legge costituisce un notevole progresso verso il principio di una maggiore economia del processo ed attua, in un settore così importante come è quello della giustizia del lavoro, la direttiva di andare verso il popolo. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico e comunica che il camerata Ferme ha presentato il seguente emendamento:

« Agli effetti dei benefici e delle agevolazioni stabilite nel presente articolo, saranno considerati di valore non eccedente le lire 2.000 i procedimenti esecutivi riferentisi a giudizi di maggior valore, quando la sentenza definitiva del Magistrato o il verbale di componimento attribuiscono una somma che non superi l'importo di lire 2.000 ».

FERME si dichiara grato al Governo per la presentazione di questo disegno di legge che le organizzazioni sindacali dei lavoratori vivamente attendevano.

Osserva che assai spesso le cause del lavoro si chiudono con una sentenza o con un verbale di conciliazione in cui viene liquidata una somma inferiore a quella indicata nella domanda giudiziale. Ciò non avviene perchè il lavoratore chiedi di regola più di quanto gli spetti, ma deriva dalla difficoltà, insita nella natura stessa delle controversie del lavoro, di precisare, nel ricorso introdotto, l'esatta liquidazione dei diritti. Sarà poi il giudice a decidere quali furono le effettive mansioni del prestatore d'opera e quindi la categoria cui egli va ascritto e il salario, o lo stipendio, o l'indennità che gli competono. Può così accadere che su una domanda di tre o quattro mila lire, il pretore liquidi in sentenza una somma non eccedente le duemila lire, facendo in tal modo entrare la controversia nei limiti della completa esenzione tributaria.

Il suo emendamento è appunto rivolto ad ottenere tale esenzione per i procedimenti coattivi su sentenze che liquidano una somma non superiore alle lire duemila.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, si dichiara pienamente favorevole alla sostanza ed allo spirito dell'emendamento che gli dà l'occasione di fornire un utile chiarimento su questo punto del disegno di legge.

Come è risaputo, il procedimento esecutivo non costituisce una fase ulteriore del proce-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dimento di cognizione, ma un procedimento a sè, autonomo e regolato da proprie norme.

Questa autonomia si rende particolarmente palese nella materia delle controversie individuali del lavoro, in cui può aversi un processo di esecuzione non preceduto da un giudizio di cognizione, ad esempio, in forza di verbale di conciliazione redatto in sede sindacale.

Deriva da ciò che la estensione dei benefici di cui trattasi va rapportata all'entità economica che forma oggetto del procedimento esecutivo, indipendentemente dal valore della controversia che può averlo preceduto.

Perchè rimanga ben chiaro il concetto dell'autonomia del procedimento di esecuzione, propone che la dizione dell'articolo sia così modificata:

« I benefici tributari e le altre agevolazioni stabiliti negli articoli 27 e 28 del Regio decreto

21 maggio 1934-XII, n. 1073, si applicano anche relativamente ai procedimenti esecutivi riguardanti le materie indicate nell'articolo 1 del Regio decreto predetto ».

Da ciò deriverà chiaro che tutte le agevolazioni previste per i procedimenti di cognizione nelle controversie individuali del lavoro vengono applicate anche relativamente ai procedimenti di esecuzione riguardanti le controversie stesse.

FERME aderisce e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico come è stato emendato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Variazioni ed aggiunte al Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità ed al testo delle leggi medesime. (1158)

ART. 1.

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva le leggi di guerra e di neutralità, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'adozione dei provvedimenti e delle misure indicati nel comma precedente, il Ministro dell'Africa italiana ha facoltà di delegare il competente Governatore generale ed il Ministro degli affari esteri il Governatore dei possedimenti italiani ».

ART. 2.

Al testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

1°) Il n. 1° dell'articolo 3 è modificato come segue:

« 1°) Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità di altro Stato estero ».

2°) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'articolo 3 di questa legge, abbiano, o abbiano avuto, la nazionalità dello Stato nemico.

« Con provvedimento del Duce del Fascismo, Capo del Governo, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5 ».

3°) All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli agenti, comandi, reparti e servizi delle forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra ».

4°) Il numero 5° dell'articolo 159 è modificato come segue:

« 5°) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica; ».

5°) L'articolo 207 è modificato come segue:

« L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici ».

6°) L'articolo 218 è modificato come segue:

« Il tribunale delle prede è istituito con decreto Reale, emanato su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Il tribunale è presieduto da un presidente e composto di due magistrati di grado III o IV, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

« Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

« Presso il tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re con uno o più sostituti.

« Le funzioni di segreteria sono esercitate o da un cancelliere della Corte d'appello o da un segretario di sezione del Consiglio di Stato ».

7°) All'articolo 323 è aggiunto il seguente comma:

« Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma è ammesso, per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso alla

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

autorità giudiziaria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza ».

8°) Il secondo comma dell'articolo 360 è modificato come segue:

« L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del Titolo II, può essere estesa, con decreto Reale, agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 25 ».

All'articolo 362 sono aggiunti i seguenti commi:

« I decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello degli affari esteri.

« Analogamente provvedesi per i decreti o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali si disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i possedimenti italiani.

« Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente dell'Africa Italiana o degli affari esteri, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati ».

ART. 3.

Quando nelle leggi di guerra o di neutralità o nei provvedimenti ad esse connessi, è stabilita l'applicazione delle leggi o dei provvedimenti stessi nei territori della Libia o in generale delle colonie o dell'Africa Italiana, si intende fra questi compreso il territorio del Sahara Libico.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica. (1157)

ART. 1.

Sono tenuti alla denuncia prescritta dall'articolo 309 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio

nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate e tutti gli enti di natura privata, ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto, di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.

Sono inoltre tenute alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche e giuridiche, qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

È concesso un nuovo termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le denunce che si sarebbero dovute fare ai sensi dell'articolo 309 della legge di guerra. I termini in corso alla data anzidetta sono prorogati di trenta giorni.

ART. 2.

Salve le disposizioni degli articoli 331 e 336 della legge di guerra e dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge, è vietato alle persone di nazionalità italiana; le quali siano debtrici, a qualunque titolo, di somme di denaro, verso persone di nazionalità nemica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli o valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni.

È vietato alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da esse detenuti, appartenenti a persone di nazionalità nemica.

Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui ai primi due commi del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana che si trovano in territorio nemico o in territorio occupato dalle forze armate nemiche.

ART. 3.

Coloro che sono soggetti al divieto preveduto dall'articolo precedente e coloro che, pur non essendo soggetti a detto divieto, si trovano nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, hanno facoltà di depositare le somme di denaro di cui siano debitori verso persone di nazionalità nemica, ovvero i titoli o valori che essi debbano consegnare a dette persone, presso la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Banca d'Italia o presso una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 1° gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 1940-XVIII e successive modificazioni.

Coloro che si valgono della facoltà di cui al comma precedente sono esonerati dall'obbligo della denuncia o della comunicazione, preveduto dagli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dall'articolo 1 della presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalla legge, qualora il deposito sia effettuato dopo la scadenza del termine, stabilito per la denuncia.

ART. 4.

Nei confronti delle persone di nazionalità italiana, tenute alla denuncia o alla comunicazione ai sensi degli articoli 309 e 310 della legge di guerra e dell'articolo 1 della presente legge, il Ministro delle finanze ha facoltà di rendere obbligatorio il deposito delle somme di denaro, dei titoli o dei valori, presso la Banca d'Italia o una delle aziende di credito indicate nell'articolo precedente, mediante intimazione notificata al debitore o al detentore. Il termine per il versamento o per la consegna è fissato nell'intimazione e non può essere inferiore a quindici giorni.

Il deposito eseguito ai sensi del comma precedente non pregiudica i diritti dei terzi.

La disposizione del primo comma non si applica se il debito non è esigibile o se si tratta di somme di denaro, di titoli o di valori, sui quali esistano diritti di garanzia o diritti reali di godimento a favore di persone di nazionalità non nemica.

ART. 5.

I depositi preveduti dai precedenti articoli 3 e 4, per i debiti espressi in valuta diversa dalla lira italiana, debbono essere effettuati in lire italiane previa conversione dell'importo dell'obbligazione al cambio del giorno precedente al deposito.

Il cambio applicabile per le divise quotate ufficialmente è quello della Borsa di Roma; in ogni altro caso, viene fissato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute.

ART. 6.

I depositi effettuati in conformità degli articoli 3, 4 e 5 hanno efficacia liberatoria, fino alla concorrenza delle somme versate e per le cose consegnate.

Gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

ART. 7.

Gli istituti e le aziende di credito, che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di nazionalità nemica, sono tenuti a darne notizia per iscritto al Prefetto entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'apertura degli scomparti, da parte degli aventi diritto, non può essere eseguita se non con l'intervento di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda di credito, il quale, alla presenza di due testimoni, compila il processo verbale dell'apertura e redige l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto.

Copia del processo verbale e dell'inventario deve essere comunicata al Prefetto entro cinque giorni dall'apertura.

Dopo la compilazione dell'inventario, qualsiasi apertura degli scomparti da parte degli aventi diritto deve essere effettuata alla presenza di un rappresentante dell'istituto o della azienda.

Nessun ritiro di valori contenuti nello scomparto può essere effettuato se non con l'autorizzazione preveduta dal successivo articolo 15 e alla presenza di un rappresentante dell'istituto o dell'azienda il quale controlla la regolarità dell'operazione. All'istituto o azienda deve essere rilasciata una dichiarazione scritta dalla quale consti dell'avvenuto ritiro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso presso istituti o aziende di credito.

ART. 8.

Entro cinque giorni da quello dell'avvenuto deposito, le aziende di credito indicate nell'articolo 3 devono trasferire le somme ricevute all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, facendone versamento alla filiale più vicina della Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al quale sarà data contemporanea comunicazione di tutti i dati concernenti l'operazione.

Entro lo stesso termine la Banca d'Italia accrediterà all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero le somme versate direttamente presso di essa.

ART. 9.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, in corrispondenza delle somme di denaro versategli ai sensi dell'articolo pre-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cedente, istituisce conti impersonali, infruttiferi, espressi nella valuta del Paese di appartenenza del creditore.

Qualora il creditore appartenga ad un Paese soggetto all'autorità di un altro Paese, il conto è espresso nella valuta del Paese che esercita l'autorità; qualora appartenga ad uno dei domini britannici il conto è espresso in valuta inglese.

La conversione è effettuata applicando:

1^o) per i versamenti relativi a debiti espressi nella valuta di un Paese nemico oppure di Paesi comunque soggetti alla sua autorità, il cambio del giorno precedente il versamento, fissato ai sensi dell'articolo 5;

2^o) per i versamenti relativi a debiti espressi in altra valuta, il cambio di parità in lire italiane risultante, nel giorno precedente il versamento, per la valuta del Paese nemico, dalla quotazione alla Borsa di Roma e nel Paese nemico di una divisa scelta dall'Istituto fra quelle quotate ufficialmente nei due Paesi.

ART. 10.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano altresì:

1^o) ai versamenti effettuati, prima della entrata in vigore della presente legge, in conti istituiti in base agli accordi di pagamento con Stati nemici;

2^o) ai saldi di conti bloccati di pertinenza nemica esistenti presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione delle somme indicate nel comma precedente nella valuta del Paese nemico al quale appartiene il creditore è effettuata al cambio del giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i versamenti indicati nel numero 1 del primo comma, il cambio applicabile è quello stabilito ai sensi delle disposizioni dei numeri 1 e 2 del terzo comma dell'articolo 9, a seconda che il versamento si riferisca a un debito espresso nella valuta del Paese nemico o in altra valuta.

Per i saldi di conti bloccati indicati nel numero 2 del primo comma, il cambio applicabile è in ogni caso quello stabilito ai sensi delle disposizioni del numero 2 del terzo comma dell'articolo 9.

ART. 11.

Il pubblico ufficiale che, nel procedere all'esecuzione di un provvedimento giudiziario o amministrativo, deve effettuare il

pagamento di una somma di denaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone di nazionalità nemica, è tenuto a seguire le modalità prescritte dall'articolo 3.

La consegna di beni diversi da quelli indicati dal comma precedente, da parte di una pubblica autorità o di un pubblico ufficiale, in un procedimento amministrativo o giudiziario, non può essere effettuata senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, n. 1.

ART. 12.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano per i pagamenti e le consegne di beni che debbano effettuarsi al sequestratario nominato ai sensi dell'articolo 296 della legge di guerra, ovvero a favore di aziende sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione.

La disposizione dell'articolo 7 non si applica per gli scomparti in impianti fissi di sicurezza presso istituti o aziende di credito, quando il contenuto degli scomparti sia stato sottoposto al sequestro ai sensi dell'articolo 296 della legge di guerra o quando il locatario dello scomparto sia una azienda sottoposta a sindacato, sequestro o liquidazione.

ART. 13.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano:

1^o) per i pagamenti ad istituti o aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persona di nazionalità nemica;

2^o) per i versamenti ai predetti istituti o aziende di credito, di somme dovute a persone di nazionalità nemica, quando tali versamenti siano necessari per ottenere la disponibilità di merci, salvo il disposto degli articoli 324, 325 e 326 della legge di guerra;

3^o) per i pagamenti agli stessi istituti e aziende di credito da parte degli enti debitori, di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento derivante da titoli di Stato e da titoli azionari ed obbligazionari di qualunque specie, appartenenti a persone di nazionalità nemica, nonché per i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto di opzione e simili operazioni sui detti titoli.

Gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a versare le somme di denaro ricevute per le operazioni indicate nel comma precedente, alla filiale più vicina della Banca d'Italia, nei termini e nei modi preveduti dall'articolo 8.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 14.

Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano per gli atti dipendenti da operazioni compiute da persone di nazionalità nemica che si trovano nel territorio dello Stato, in relazione alle normali esigenze della vita.

ART. 15.

Per ragioni di comprovata necessità l'Intendente di finanza può autorizzare, su richiesta degli interessati:

1^o) il pagamento di somme o la consegna di titoli, di valori o di beni mobili direttamente alle persone di nazionalità nemica;

2^o) la vendita totale o parziale dei titoli e dei valori depositati ai sensi degli articoli 3 e 4 e il versamento totale o parziale delle somme ricavate agli aventi diritto di nazionalità nemica.

Il Ministro delle finanze può autorizzare prelievi sulle somme risultanti dai conti istituiti, presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, ai sensi dell'articolo 9 a favore dei sequestratari di beni o di aziende nemiche.

Tale autorizzazione può essere concessa a favore degli aventi diritto unicamente quando ricorrano eccezionali circostanze.

Nell'autorizzazione sono prescritte, quando occorra, le opportune cautele per assicurare che le somme pagate, o i titoli o valori consegnati siano destinati agli scopi per i quali l'autorizzazione è concessa.

L'autorità consolare può accordare le autorizzazioni prevedute dal n. 1 del primo comma alle persone di nazionalità italiana, che hanno all'estero la residenza o la sede.

ART. 16.

Per tutti i pagamenti di debiti espressi in valuta diversa da quella italiana, da effettuarsi ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, nonché del primo comma, n. 1 dell'articolo 15, si applica il cambio determinato a norma del secondo comma dell'articolo 5.

ART. 17.

Sulle somme trasferite ai sensi dell'articolo 8 è dovuta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero una commissione del 2 per cento, che viene prelevata dalle somme stesse.

I diritti dovuti alla Banca d'Italia e alle aziende di credito indicate nell'articolo 3 per la custodia dei titoli e valori depositati ai

sensi degli articoli 3 e 4 sono a carico degli aventi diritto ai titoli e ai valori medesimi. Il depositario ha facoltà di soddisfarsi del suo credito prelevandone l'importo dagli interessi, dividendi ed altri proventi dei titoli e dei beni depositati e, quando occorra, procedendo, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei titoli o valori.

Le spese di custodia e di conservazione dei beni per i quali si applica il divieto di consegna stabilito dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2, gravano sui beni stessi, qualora il titolo in base al quale essi sono detenuti non disponga diversamente. Il detentore ha facoltà, quando occorra, di procedere, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza, alla vendita totale o parziale dei beni detenuti, per soddisfarsi del proprio credito per le spese sopra indicate.

ART. 18.

Si effettuano presso la Banca d'Italia e le aziende di credito indicate nell'articolo 3, anche i versamenti preveduti dal quarto comma dell'articolo 299 e dal secondo comma dell'articolo 300 della legge di guerra.

Le somme versate ai sensi del quarto comma dell'articolo 299 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'articolo 8 quando sia chiusa la gestione del sequestratario o anche precedentemente se il Ministro delle finanze lo ordina.

Le somme versate ai sensi del secondo comma dell'articolo 300 della legge di guerra sono trasferite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a norma dell'articolo 8, nel termine ivi stabilito.

ART. 19.

Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica in violazione delle disposizioni dell'articolo 2 ovvero consente il ritiro di valori in violazione dell'articolo 7, quinto comma, è punito a norma dell'articolo 355 della legge di guerra.

Chiunque compie gli atti previsti dai primi due commi dell'articolo 348 della legge di guerra, al fine di impedire il deposito di titoli o di valori ordinato ai sensi dell'articolo 4, è punito a norma dell'articolo 348 medesimo.

Chiunque omette di fare le comunicazioni prevedute nell'articolo 7, nei termini

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ivi stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 347, primo comma, della legge di guerra. Eguale pena si applica per la omissione dell'inventario, parimenti previsto nell'articolo 7.

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni nella denuncia, nell'inventario e nelle comunicazioni di cui sopra, è punito ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 347.

ART. 20.

Nei casi in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è nominato sequestrario di beni nemici, il controllo sulla gestione spetta esclusivamente al Ministro delle finanze al quale sono deferite tutte le attribuzioni demandate al Prefetto o all'Intendente di finanza dagli articoli 296, quarto e quinto comma, 297, 299, 300, 302, 306 e 307 della legge di guerra e dalle relative norme di esecuzione.

L'ente di gestione e liquidazione immobiliare può valersi, per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi del comma precedente, degli istituti di credito fondiario designati a norma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è autorizzato ad anticiparle con i propri fondi.

Le spese anticipate dall'Ente predetto a norma del comma precedente sono ripetibili a carico del proprietario o del detentore del bene sequestrato.

Il credito dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per le somme anticipate ha privilegio sui beni sequestrati con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Per i possedimenti italiani e per i territori dell'Africa Italiana, l'Ente di gestione e di liquidazione immobiliare può valersi degli Istituti di credito a questo fine designati con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto rispettivamente con il Ministro degli affari esteri e con quello dell'Africa Italiana, sentito il comitato dei Ministri per la Difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Gli istituti indicati nel secondo e sesto comma sono autorizzati a esercitare le funzioni loro attribuite dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti, e ad essi si

applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

ART. 21.

La presente legge si applica anche nei territori dell'Africa Italiana, sostituito:

1^o) al Ministro per le finanze negli articoli 4, 15, 18 e 20 il Ministro per l'Africa Italiana, il quale può delegare ai Governatori generali le relative attribuzioni;

2^o) al Prefetto, in Libia, il Prefetto di provincia libica; nell'Africa Orientale Italiana, il Governatore;

3^o) all'Intendente di finanza, in Libia, il Governatore generale e nell'Africa Orientale Italiana il Governatore, salve le facoltà del Governatore generale Vice Re d'Etiopia di avocare a sè le relative attribuzioni.

La presente legge si applica anche nei possedimenti italiani sostituito al Prefetto e all'Intendente di finanza il Governatore.

ART. 22.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione degli articoli 311, 328, 329 e 330 della legge di guerra, ordinata con Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566.

ART. 23.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cesserà di aver vigore dalla data di cessazione dell'applicazione della legge di guerra, ordinata con il decreto citato nell'articolo precedente.

Concessione di benefici tributari e altre agevolazioni per i procedimenti esecutivi riguardanti le controversie individuali del lavoro. (1161)

ARTICOLO UNICO.

I benefici tributari e le altre agevolazioni stabiliti negli articoli 27 e 28 del Regio decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1073, si applicano anche relativamente ai procedimenti esecutivi riguardanti le materie indicate nell'articolo 1 del Regio decreto predetto.